

SET INFORMATIVO

Tariffa 874 – Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita

composto da:

- **KID** (Documento contenente le Informazioni Chiave)
Mod. 874K Ed. 07.2020;

- **DIP AGGIUNTIVO IBIP** (Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi)
Mod. 874DIP Ed. 03.2021;

- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte
in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione
dei contratti)
Mod. 874CA Ed. 03.2021;

- **Facsimile della Scheda Contrattuale**
Mod. 874SC Ed. 03.2021.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita - Tariffa 874 -, emesso da **BIM Vita S.p.A.** (la "Società").

Sito internet: www.bimvita.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +(39) 011 08281.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.

Data di realizzazione del documento: 03/07/2020 (ultimo aggiornamento).

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale.

Obiettivi: Tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo di rischio/rendimento del prodotto, sono perseguiti obiettivi di crescita dell'importo investito in virtù del collegamento ai risultati di una specifica gestione degli investimenti denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (la "Gestione Separata"). Quest'ultima - istituita dalla Società, gestita separatamente dalle altre attività e disciplinata da apposito Regolamento - è caratterizzata da una politica di investimento improntata a criteri generali di prudenza e finalizzata a: (i) privilegiare la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, con conseguente contenimento dei rischi finanziari; (ii) perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti; (iii) ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti ad essa collegati. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è funzione della tipologia di strumenti finanziari, dei settori di investimento, nonché dell'andamento dei diversi mercati di riferimento che caratterizzano il portafoglio e viene determinato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione Separata. Tale contabilizzazione, a "valore storico", presuppone che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo al momento del loro realizzo.

Il risultato/rendimento dell'importo investito - pari ai capitali assicurati iniziali relativi al premio unico ed a eventuali premi integrativi versati previo accordo con la Società - diminuito dei capitali riscattati parzialmente, dipende dalla misura annua di adeguamento ad esso attribuita, pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata, **che può avere valore positivo o negativo**, al netto della commissione trattenuta dalla Società. Detta misura annua di adeguamento potrà pertanto risultare **anche inferiore a 0,00%**. È tuttavia previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%, per l'importo e nei casi precisati nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche, con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo.

Prestazioni assicurative e costi:

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO IN QUALSIASI MOMENTO DI VIGENZA CONTRATTUALE ESSO SI VERIFICHI: pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, del capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento della comunicazione di decesso. Informazioni sul possibile valore di tale prestazione sono riportate nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Con effetto da un anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere la conversione del capitale maturato - coincidente con il valore di riscatto totale - in una delle seguenti forme di rendita, rinunciando alla prestazione prevista in caso di decesso, a condizione che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.000,00 euro e che l'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni: a) una rendita annua da pagare all'Assicurato finché in vita; b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da pagare all'Assicurato finché in vita, oppure ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se il decesso dell'Assicurato si verifica prima di tale anniversario; c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da pagare all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.

Il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a 250,00 EUR, determina il relativo importo investito; mentre ciascun premio integrativo, non gravato da costi, coincide con l'importo investito ad esso relativo. Non è previsto un premio assicurativo per il rischio biometrico.

Durata: non è prevista una data di scadenza. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente nel caso di decesso dell'Assicurato. Nel caso di erogazione della prestazione sotto forma di rendita,

il contratto si estingue nell'ipotesi di rendita di cui alle lettere a) e c) che precedono, al decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati e nell'ipotesi di rendita di cui alla lettera b), allorché sia avvenuto il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 1 anno.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdere l'intero investimento. Il prodotto è stato classificato al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "molto basso" e che "è molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. In caso di riscatto totale o di decesso dell'Assicurato, è previsto il pagamento di un importo almeno pari al 100% dell'importo investito, dato dai premi complessivamente corrisposti al netto delle spese di emissione, diminuito degli eventuali capitali riscattati parzialmente (garanzia di rendimento minimo). Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Scenari di Performance

Investimento 10.000 EUR		
Premio assicurativo 0,00 EUR		
Scenari		1 anno [periodo di detenzione raccomandato]
Scenari di sopravvivenza		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	10.112,59 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,13%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.113,37 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,13%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.115,18 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,15%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.118,52 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,19%
Scenario di morte		
Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	10.115,18 EUR

Le evoluzioni future dei mercati non sono prevedibili con precisione. Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi di alcuni dei possibili risultati, sulla base delle più recenti performance. Le performance effettive possono risultare inferiori.

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi al termine del periodo di detenzione raccomandato, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR in unica soluzione. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi al distributore dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto? In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi? La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto alla fine del periodo di detenzione raccomandato. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR	
Scenari	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 1 anno
Costi totali	200,83 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	2,01%

Tabella 2 - Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,51%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,50%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno

Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto e, per questo prodotto, coincide con il Periodo di detenzione raccomandato che esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo entro cui i costi sostenuti per l'investimento potrebbero essere recuperati. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sulla performance del prodotto ma non ha impatti sulla protezione dalla performance futura del mercato. **Recesso dal contratto:** è possibile esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, ottenendo in tal caso, la restituzione delle somme versate, al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto pari a 250 EUR. **Riscatto totale o parziale del contratto:** è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, senza l'applicazione di costi, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'Assicurato sia in vita. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che il capitale riscattato parzialmente sia almeno pari a 5.000,00 EUR e che il conseguente capitale residuo non risulti inferiore a 50.000,00 EUR. Il valore del riscatto totale può essere inferiore ai premi complessivamente versati (v. Sezione "Quali sono i costi?").

Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) e-mail: reclami@unipolsai.it; (ii) fax: 02 51815353; (iii) posta: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI). I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

I reclami saranno gestiti da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.bimvita.it.

Altre informazioni rilevanti Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.bimvita.it.

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

BIM Vita S.p.A.
Prodotto: Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita (Tariffa 874)
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 30/03/2021 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BIM Vita S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Dalmazzo 15 - 10122 Torino. Telefono (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it. Email: bimvita@bimvita.it. PEC: bim.vita@pec.unipol.it.

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I, V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999); è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società è pari a 25,11 milioni di euro, con capitale sociale pari a 11,50 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 13,61 milioni di euro.

Con riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito www.bimvita.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2019, è pari a 10,45 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 4,70 milioni di euro, a copertura dei quali la Società dispone di fondi propri pari a 33,18 milioni di euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2019, pari a 3,18 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla Società attraverso la Standard Formula Market Wide.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

L'assicurazione prevede prestazioni rivalutabili, collegate ai risultati di una Gestione Interna Separata denominata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata). Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito della Società www.bimvita.it.

Prestazioni in caso di decesso

Il decesso dell'Assicurato è coperto, senza limiti territoriali e da qualsiasi causa sia determinato, fatto salvo quanto precisato nella sezione "Ci sono limiti di copertura?".

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento di vigenza contrattuale esso si verifichi, la Società paga ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra il capitale assicurato adeguato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, secondo la misura annua di adeguamento, e la prestazione minima garantita. Quest'ultima è data dalla somma dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, di cui alla sezione "Quando e come devo pagare?", al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente, di cui alla sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?".

Opzioni contrattuali – Conversione delle prestazioni in forma di rendita

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere la conversione del capitale

maturato in una delle seguenti forme di rendita, **rinunciando alla prestazione prevista in caso di decesso, a condizione che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.000,00 euro e che l'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni:**

- 1) una rendita annua da pagare all'Assicurato finché in vita;
- 2) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da pagare all'Assicurato finché in vita, oppure ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se il decesso dell'Assicurato si verifica prima di tale anniversario;
- 3) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da pagare all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Il capitale maturato da utilizzare per la conversione è pari al valore di riscatto totale, determinato alla data coincidente con l'anniversario della data di decorrenza del contratto considerato per la conversione. **La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di erogazione della rendita risultanti da apposita appendice contrattuale.**

La richiesta di conversione deve pervenire alla Società, per iscritto, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via San Dalmazzo 15 – 10122 Torino (TO) - Italia, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto considerato per la conversione.

Durante il pagamento della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>L'assicurazione non prevede le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di uno o più OICR (<i>unit-linked</i>); • prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (<i>index-linked</i>); • prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione; • prestazioni in caso di vita ad una determinata data di scadenza; • prestazioni in caso di invalidità; • prestazioni in caso di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

È escluso dalla copertura il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p><u>Denuncia:</u> per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società - debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via San Dalmazzo 15, 10122 – Torino (TO) – Italia.</p> <p>Per l'indicazione della documentazione richiesta si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><u>Prescrizione:</u> i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p><u>Erogazione della prestazione:</u> i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.</p>
Dichiarazioni	Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete

inesatte o reticenti	per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento delle prestazioni.
-----------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>A fronte delle prestazioni assicurate il Contraente deve pagare un premio unico e anticipato. Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale il Contraente può versare premi integrativi, previo accordo con la Società e con la determinazione delle relative condizioni. Il capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a 250,00 euro, determina il relativo capitale assicurato iniziale, mentre ciascun premio integrativo, non gravato da costi, concorre integralmente alla formazione del capitale assicurato iniziale ad esso relativo; non assumono, invece, rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p>Il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio è la data del relativo accredito a favore della Società.</p> <p>In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto corrente, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.</p> <p>Il Soggetto distributore ha il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.</p> <p>Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 50.250,00 euro per il premio unico versato e 20.000,00 euro per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto.</p> <p>Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto - così come il versamento di premi integrativi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.</p> <p>Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso dal contratto, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto. Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione <i>"Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?"</i>.</p>
Sconti	Non sono previsti sconti di premio a favore del Contraente.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La durata del contratto, indicata sulla Scheda Contrattuale, è a vita intera, pari al periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato. Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.</p> <p>L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, indicata sulla Scheda Contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.</p> <p>Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p>
Sospensione	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il contratto non prevede l'adozione di una proposta revocabile in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, tramite comunicazione scritta al competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via San Dalmazzo 15, 10122 – Torino (TO) – Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.
Risoluzione	Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una risoluzione contrattuale conseguente alla sospensione del pagamento dei premi.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il pagamento totale o parziale del valore di riscatto.</p> <p>a) Riscatto totale Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto. Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato sino alla data di riscatto.</p> <p>b) Riscatto parziale Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo del capitale riscattato richiesto dal Contraente (capitale riscattato parzialmente) ed è esercitabile alle condizioni previste dall'Art. 15, paragrafo 15.2 delle Condizioni di Assicurazione. Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto, ma riduce, di un importo pari al capitale riscattato parzialmente, il capitale assicurato adeguato e la somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato.</p> <p>Si evidenzia che, in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.</p> <p>Il contratto non prevede valori di riduzione.</p> <p>Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrivendo all'indirizzo: Via San Dalmazzo 15, 10122 - Torino (TO) - Italia - telefonicamente al numero +39 011 08281 - via telefax al numero +39 011 6658839 - via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it

 A chi è rivolto questo prodotto?	
L'Assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di risparmio ed investimento con la garanzia di un rendimento minimo in caso di decesso o riscatto totale.	

 Quali costi devo sostenere?	
Si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.	
Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.	

Tabella sui costi per riscatto

Non sono previsti costi per l'esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale).

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Di seguito sono indicati i costi massimi relativi alle spese di pagamento della rendita in funzione del frazionamento prescelto:

Frazionamento	Costo massimo
annuale	1,10%
semestrale	1,20%
quadrimestrale	1,30%
trimestrale	1,40%
mensile	2,20%

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede ulteriori opzioni oltre a quella che consente l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita in luogo delle prestazioni in forma di capitale.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa in media ai Soggetti distributori.

Costi totali	Composizione dei costi	Costo in Importo / Punti percentuali	Quota parte (%)
Costi una tantum	Costi di ingresso	250,00 euro	0,00%
	Costi di uscita	0	0,00%
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0	0,00%
	Altri costi correnti	1,50	50,00%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Di seguito vengono specificate le garanzie di conservazione del capitale e di rendimento minimo.

L'assegnazione al contratto della partecipazione agli utili della Gestione Separata avviene sotto forma di adeguamento annuale del capitale assicurato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, alla data di riscatto totale.

Ai fini dell'anzidetta modalità di assegnazione della partecipazione agli utili, la Società calcola il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Il rendimento annuo attribuito al contratto è dato dal tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, **che può avere valore positivo o negativo**, diminuito della commissione annua pari a 1,50 punti percentuali.

Il rendimento attribuito, come sopra determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare **anche inferiore a 0,00%**.

In conseguenza della suddetta modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore risultante.

Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Resta fermo che, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, alla data di riscatto totale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato e la prestazione minima garantita (o garanzia di rendimento minimo). Quest'ultima è data dalla somma dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, di cui alla sezione "Quando e come devo pagare?", al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente, di cui alla sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?". Pertanto il tasso annuo minimo garantito al momento della liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale è pari allo 0,00%.

Informativa (i) sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e (ii) sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Come indicato dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" (di seguito le "Linee Guida"), disponibili sul sito web della Società: www.bimvita.it, e in relazione al perimetro delle stesse, la Società presta particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance, includendole proattivamente nel processo di investimento.

(i) Nei criteri di selezione e gestione degli investimenti diretti sottostanti la Gestione Separata sono integrati i fattori ESG (Environmental, Social, Governance, ossia ambientali, sociali e di governo societario), secondo quanto definito dalle "Linee Guida". Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente, tra l'altro, il presidio dei rischi di sostenibilità relativamente a tali investimenti, escludendo dall'universo investibile gli emittenti corporate e governativi che presentino rischi ESG non compatibili con l'approccio alla sostenibilità e gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Assicurativo Unipol (di seguito il "Gruppo"), secondo le modalità descritte dalle "Linee Guida" stesse.

(ii) La Società, tenendo conto della propria dimensione, dell'ampiezza della propria attività e della tipologia dei prodotti offerti, valuterà le più opportune iniziative finalizzate alla considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, in linea con l'approccio definito dal Gruppo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'IVASS</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, secondo le modalità indicate su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito Internet dell'IVASS e della Società, contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>Alla CONSOB</p>	<p>È possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su: www.consob.it, per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p> <p>- Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p><i>Trattamento fiscale dei premi</i> I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p><i>Trattamento fiscale delle somme corrisposte</i> Le somme percepite, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle</p>
--	---

imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le medesime somme, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990).

Se le somme sono corrisposte in rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aveni diritto.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARA' POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita

(Tariffa n° 874)

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

comprehensive di Glossario

[Data ultimo aggiornamento: 30/03/2021]

*Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico
sulla semplificazione dei contratti*

PRESENTAZIONE

Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita, la soluzione di investimento assicurativo di BIM Vita S.p.A. illustrata nel presente Set Informativo, è regolata dalle Condizioni di Assicurazione che seguono e che, insieme alla Scheda Contrattuale e ad eventuali appendici sottoscritte tra le parti, disciplinano il Contratto.

Per facilitare la lettura sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni passaggi.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre corredate da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita.

Per tutte le comunicazioni a BIM Vita S.p.A. che riguardano il Contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità nel Set Informativo, il Contraente potrà interessare il competente Soggetto distributore oppure potrà scrivere, specificando gli elementi identificativi del Contratto, direttamente a:

BIM Vita S.p.A. - Direzione Generale
Via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (TO)

Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita è distribuito da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

INDICE

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 2 PRESTAZIONI ASSICURATE.....	4
ART. 3 CONVERSIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA.....	4
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	5
ART. 4 RISCHIO PER IL CASO DI MORTE – ESCLUSIONI.....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?	5
ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO.....	5
ART. 6 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....	5
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	5
ART. 7 PREMI.....	5
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	6
ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE.....	6
ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	7
ART. 12 DIRITTO DI RECESSO	7
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	7
ART. 13 CAPITALE ASSICURATO INIZIALE – ADEGUAMENTO – CAPITALE ASSICURATO RIVALUTATO.....	7
ART. 14 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	9
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?	9
ART. 15 RISCATTO	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI	10
ART. 16 BENEFICIARI.....	10
ART. 17 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO.....	10
ART. 18 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	10
ART. 19 IMPOSTE E TASSE	10
ART. 20 FORO COMPETENTE	10
ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	11
ALLEGATO B - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	12
ALLEGATO C - GLOSSARIO	15

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto è un'assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera, a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale.

ART. 2 PRESTAZIONI ASSICURATE

Il decesso dell'Assicurato è coperto senza limiti territoriali e da qualsiasi causa determinato, fatto salvo quanto precisato all'Art. 4.

La Società paga ai Beneficiari designati, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale si verifichi il decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, il cui ammontare è determinato secondo quanto previsto all'Art. 13, paragrafo 13.3.

Fermo l'onere a carico dei Beneficiari o Aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, la comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve essere effettuata per iscritto per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.**

Per data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso si intende:

- la data apposta sulla comunicazione scritta medesima, effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore,

ovvero,

- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata.

ART. 3 CONVERSIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere la conversione del capitale maturato, di seguito definito, in una delle seguenti forme di rendita, **rinunciando alla prestazione prevista in caso di decesso, a condizione che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.000,00 euro e che l'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni:**

- a. una rendita annua da pagare all'Assicurato finché in vita;
- b. una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da pagare all'Assicurato finché in vita, oppure ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se il decesso dell'Assicurato si verifica prima di tale anniversario;
- c. una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da pagare all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.

Il capitale maturato da utilizzare per la conversione è pari al valore di riscatto totale determinato, ai sensi dell'Art. 15, paragrafo 15.1, alla data coincidente con l'anniversario della data di decorrenza del contratto considerato per la conversione.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di erogazione della rendita risultanti da apposita appendice contrattuale.

La richiesta di conversione deve pervenire alla Società, **per iscritto, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della**

Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto considerato per la conversione.

Durante il pagamento della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ART. 4 RISCHIO PER IL CASO DI MORTE – ESCLUSIONI

È escluso il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato **devono essere veritiere, esatte e complete.**

ART. 6 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati **presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima**, contro rilascio di quietanza da parte degli Aventi diritto.

I pagamenti della Società sono eseguiti **previa consegna alla Società stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, dei documenti indicati nell'Allegato A, in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.**

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli Aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli Aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui all' Art. 12 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli Aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ART. 7 PREMI

A fronte delle prestazioni assicurate di cui all' Art. 2, **il Contraente deve pagare un premio unico e anticipato, non frazionabile.**

Sulla Scheda Contrattuale è riportato il premio unico versato, pari al premio unico **maggiorato di 250,00 euro** dovute dal Contraente a titolo di spese di emissione.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, il Contraente può versare premi integrativi, in unica soluzione e **previo accordo con la Società e con la determinazione delle relative condizioni, d'importo non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno.**

Il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio è la data di valuta del relativo accredito a favore della Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto corrente, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.**

Il Soggetto distributore ha il **divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, è sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto riportata nella Scheda Contrattuale, **a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.**

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

ESEMPIO - Data di entrata in vigore dell'assicurazione

	Esempio 1	Esempio 2	Esempio 3	Esempio 4	Esempio 5
Data di decorrenza del contratto:	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	19/04/2021
Data di conclusione del contratto:	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
Data di versamento del premio:	14/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	15/04/2021
Entrata in vigore dell'assicurazione:	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	19/04/2021

ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto, indicata sulla Scheda Contrattuale, è a vita intera, pari al periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve quando si verifica il primo dei seguenti eventi:

- recesso, secondo quanto previsto all' Art. 12;
- riscatto totale, secondo quanto previsto all' Art. 15, paragrafo 15.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso.

Qualora sia stata richiesta la conversione delle prestazioni in una delle forme di rendita previste all'Art. 3 il contratto si risolve nel caso:

- di cui alle lettere a. o c. dell'Art. 3 con effetto dalla data di decesso, rispettivamente, dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
- di cui alla lettera b. dell'Art. 3 con effetto dalla data di decesso dell'Assicurato oppure trascorso il 5° o 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita, a seconda della forma di rendita prescelta, se l'Assicurato è deceduto prima di detto anniversario.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

ART. 12 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto **entro trenta giorni** dal momento della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta al competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.**

Il recesso libera le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.**

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

ART. 13 CAPITALE ASSICURATO INIZIALE – ADEGUAMENTO – CAPITALE ASSICURATO RIVALUTATO

13.1 Capitale assicurato iniziale

A fronte di ciascun premio (unico o integrativo) pagato la Società determina il Capitale assicurato iniziale ad esso relativo (di seguito "Capitale assicurato iniziale"), rispettivamente pari al premio unico versato, diminuito delle spese di emissione di cui all'Art. 7, ed a ciascun eventuale premio integrativo pagato.

ESEMPIO - Determinazione del Capitale assicurato iniziale

	Premio unico versato	Premio integrativo
Importo del Premio	€ 50.250,00	€ 20.000,00
Spese di emissione	€ 250,00	€ 0,00
Capitali assicurati iniziali	€ 50.000,00	€ 20.000,00

Il Capitale assicurato iniziale relativo al premio unico versato è riportato nella Scheda Contrattuale, mentre il Capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio integrativo pagato è riportato su apposita appendice contrattuale.

13.2 Adeguamento del capitale assicurato

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito definita Gestione Separata), disciplinata dall'allegato Regolamento che costituisce parte integrante del contratto medesimo.

Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, alla data di riscatto totale, quali definite rispettivamente all'Art. 2 ed all'Art. 15.

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato adeguato si ottiene maggiorando o riducendo il valore del “capitale assicurato risultante all’istante che precede l’adeguamento considerato” di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita all’Art. 14, per il “capitale medio del periodo”.

Il valore del “capitale assicurato risultante all’istante che precede l’adeguamento considerato” si ottiene:

(i) considerando il Capitale assicurato iniziale relativo al premio unico versato o il capitale assicurato adeguato all’inizio del “periodo”, quali risultanti, rispettivamente, alla data di decorrenza del contratto nel caso di primo adeguamento o all’anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la data di adeguamento considerata, nel caso di ogni adeguamento successivo al primo,

(ii) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi pagati nel “periodo”,

(iii) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel “periodo”, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente di cui all’Art. 15 paragrafo 15.2.

Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:

1) considerando il Capitale assicurato iniziale relativo al premio unico versato o il capitale assicurato adeguato all’inizio del “periodo” - quali risultanti, rispettivamente, alla data di decorrenza del contratto nel caso di primo adeguamento o all’anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la data di adeguamento considerata, nel caso di ogni adeguamento successivo al primo - moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa, se il “periodo” è inferiore ad un anno,

2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi pagati nel “periodo”, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento di cui all’Art. 7,

3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel “periodo”, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente di cui all’Art. 15 paragrafo 15.2, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di riscatto, quale definita al medesimo Art. 15.

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione all’inizio del “periodo” successivo, ai sensi del precedente punto (i), per l’adeguamento da effettuarsi al termine del “periodo” stesso.

Per “periodo” si intende l’intervallo di tempo che intercorre, rispettivamente, dalla data di decorrenza del contratto nel caso del primo adeguamento o dall’anniversario della data di decorrenza del contratto precedente la data di adeguamento considerata, nel caso di ogni adeguamento successivo al primo.

13.3 Capitale Assicurato Rivalutato

Alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato oppure, eventualmente, alla data di riscatto totale del contratto, quali definite rispettivamente all’Art. 2 ed all’Art.15, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il Capitale assicurato adeguato, calcolato con il metodo descritto al paragrafo 13.2
- e
- la prestazione minima garantita, data dalla somma dei Capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, al netto dell’importo degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui all’ Art. 15, paragrafo 15.2.

ART. 14 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Come stabilito dal Regolamento, all'inizio di ogni mese, la Società determina il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

ESEMPIO - Individuazione del periodo di osservazione e del relativo tasso medio di rendimento

Ipotizzando l'anniversario della data di decorrenza del contratto ad aprile 2022, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata è quello realizzato nel periodo di osservazione che va dal 01/02/2021 fino al 31/01/2022.

Misura di adeguamento

Il rendimento annuo attribuito al contratto è pari alla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, **che può avere valore positivo o negativo**, e una **commissione** annua pari a 1,50 punti percentuali.

La misura annua di adeguamento coincide con il rendimento annuo attribuito.

La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

ART. 15 RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere il pagamento totale o parziale del valore di riscatto. La richiesta **deve essere effettuata per iscritto, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.**

15.1 Riscatto totale

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato, ai sensi dell'Art. 13, paragrafo 13.3, sino alla data di riscatto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

15.2 Riscatto parziale

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo del capitale riscattato richiesto dal Contraente (capitale riscattato parzialmente).

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto, ma riduce di un importo pari al capitale riscattato parzialmente:

- il capitale assicurato, adeguato secondo le modalità precisate all'Art. 13, paragrafo 13.2.
- e
- la somma dei Capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati.

Ciascun riscatto parziale viene concesso **a condizione che l'importo del capitale riscattato parzialmente sia almeno pari a 5.000,00 euro e che il capitale assicurato residuo che ne deriverebbe risulti non inferiore a 50.000,00 euro.**

Si precisa che per data di riscatto (totale o parziale) si intende:

- la data apposta sulla richiesta di liquidazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore,
- oppure,

- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata relativa alla richiesta di liquidazione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 16 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà pervenire alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

ART. 17 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, **le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.**

ART. 18 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 19 IMPOSTE E TASSE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed Aveni diritto.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed Aveni diritto.

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

La documentazione può essere presentata tramite il competente Soggetto distributore o direttamente alla Società a mezzo lettera raccomandata. I pagamenti vengono effettuati previa consegna da parte degli Aventi diritto di tutta la documentazione sotto elencata in relazione alla causa del pagamento, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione dei Beneficiari/Aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Recesso	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente.
Riscatto totale/parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di liquidazione debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di liquidazione debitamente sottoscritta dai Beneficiari/Aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/Aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/Aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/Aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/Aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/Aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/Aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

ALLEGATO B - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "BIM VITA"

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.

Le risorse della Gestione Separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di OICR obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), *Hedge Fund* UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR: fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Società detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

ALLEGATO C - GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

Adeguamento:

attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.

Appendice contrattuale (o di polizza):

documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione:

Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario:

persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha diritto alle prestazioni assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione:

insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

insieme delle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento:

meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente:

persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Documento unico di rendicontazione:

riepilogo annuale dei dati relativi alla posizione assicurativa, contenente le informazioni relative al contratto previste dall'Art. 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018, e successive modificazioni e integrazioni.

Esclusioni:

rischi esclusi relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa:

età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva:

imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS (ex ISVAP):

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Liti transfrontaliere:

controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Oicr/Oicvm:

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio/Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Opzione di contratto:

opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto: l'opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.

Plusvalenza / Minusvalenza:

differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza (o Scheda Contrattuale):

documento, parte integrante del contratto, che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

importo che il Contraente versa alla Società a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio unico:

premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Società al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio integrativo (o aggiuntivo):

importo che il Contraente ha facoltà di versare in aggiunta al premio unico. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto d'investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product):

un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del Regolamento (UE) n. 1286/2014 ossia un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'Avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi.

Ricorrenza annuale:

data di ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto parziale:

possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto.

Riscatto totale:

possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica:

importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Set Informativo:

insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet della Società, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

Società:

BIM Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - definita anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

intermediari assicurativi che svolgono l'attività di collocamento dell'IBIP, in dipendenza di un accordo di distribuzione firmato con la Società.

Spese di emissione:

spese fisse che la Società sostiene per l'emissione del contratto.

SCHEDA CONTRATTUALE
(Ultimo aggiornamento: 30/03/2021)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale/Partita Iva _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P. _____
Località: _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____
Indirizzo di Recapito Postale: _____

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Professione _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P. _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____

POLIZZA N. _____

TARIFFA: 874

Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Durata: Vita Intera

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____
imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni di Assicurazione

Capitale assicurato iniziale a fronte del Premio unico versato:
Eur _____

PRESTAZIONI

secondo Condizioni di Assicurazione

POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio (unico o integrativo) deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio è la data di valuta del relativo accredito a favore della Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto corrente, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

Il Soggetto distributore ha il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta al competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, Via San Dalmazzo 15, 10122 Torino (TO) - Italia.**

Il recesso libera le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.**

POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA", che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 2 - Prestazioni assicurate; Articolo 6 - Pagamenti della Società; Articolo 13 - Capitale assicurato iniziale - adeguamento - capitale assicurato rivalutato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

FAC-SIMILE

POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing e profilazione (consensi facoltativi)

Ai sensi degli artt. 6 comma 1 lett a) e 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati e degli artt. 82 e 83 del Regolamento IVASS n. 40/2018 acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali che mi riguardano, con esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari¹, per finalità di:

- effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol² e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).

Acconsento Non acconsento

- avendo acconsentito a quanto sopra, acconsento al trattamento, da parte della sola Società titolare, per finalità di analisi dei dati, attraverso anche elaborazioni elettroniche, per l'individuazione delle mie esigenze e preferenze e dei possibili servizi e prodotti di mio interesse.

Acconsento Non acconsento

- acconsento alla comunicazione dei miei dati personali alle società appartenenti al Gruppo Unipol² che li tratteranno per l'effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi propri e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).

Acconsento Non acconsento

POLIZZA N. _____

Rimane fermo che i suddetti consensi sono condizionati al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente) (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative

1. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell'art 4 punto 1) del Regolamento, i dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online;
2. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it).

POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società presta le garanzie indicate nella presente Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 874 **Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita**, riportate nel Set Informativo Mod. n. _____ Ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

❖ L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

❖ Il Contraente e l'Assicurato dichiarano ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Scheda Contrattuale, nonché nel Questionario Mifid, sono veritiere, esatte e complete e che non è stata taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.

❖ Il Contraente dichiara:

- ❖ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto;
- ❖ di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i;
- ❖ di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul Soggetto distributore, le informazioni sul prodotto d'investimento assicurativo collocato e sull'attività di distribuzione assicurativa, previsti dal Reg. Intermediari Consob adottato con Delibera n. 20307 del 15/2/2018;
- ❖ di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto il Suitability report;
- ❖ di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, il Set Informativo - Mod. n. _____ Ed. _____ di cui al Reg. IVASS n.41 del 02/08/2018 relativo alla forma assicurativa **Nuovo Patrimonio Garantito di BIM Vita**;
- ❖ di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 12 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

POLIZZA N. _____

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

BIM Vita S.p.A
FIRMA

POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di BIM Vita S.P.A., addebitando il conto corrente Cod. IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (Cod. CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

BANCA _____

(L'incaricato)

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

BANCA _____

(L'incaricato)

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi dell'Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che:

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La nostra Società tratta dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾ - compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società - e inoltre per gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la nostra Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la nostra Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

Il conferimento in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività. I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾. Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁷⁾. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁸⁾. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso, che Le chiederemo in una sezione separata ai sensi degli Artt. 82 e 83 del Reg. Ivass n. 40/2018 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private) e che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali, con esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari⁽²⁾ potranno essere altresì trattati per finalità di:

- effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol⁽⁵⁾ e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).
- avendo acconsentito a quanto sopra, per finalità, da parte della sola nostra Società, di analisi dei dati, attraverso anche elaborazioni elettroniche, per l'individuazione delle Sue esigenze e preferenze e dei possibili servizi e prodotti di Suo interesse.
- comunicazione dei Suoi dati personali alle società appartenenti al Gruppo Unipol⁽⁵⁾ che li tratteranno per l'effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi propri e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore).

I Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno conservati per due anni per finalità relative a comunicazioni commerciali (v. precedenti punti 1) e 3), per un anno per finalità di profilazione (v. punto 2), termini decorrenti dalla cessazione dei rapporti con BIM Vita e/o con le altre società del Gruppo Unipol⁽⁵⁾ che, previo Suo consenso, ce li hanno trasmessi; decorsi tali termini non saranno più utilizzati per le predette finalità.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 2, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo.

3. Diritti dell'interessato

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le garantisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, o l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è BIM Vita S.p.A. (www.bimvita.it) con sede in Via San Dalmazzo n. 15, 10122 - Torino.

Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (artt. 82 e 83 Reg. IVASS 40/2018) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di BIM Vita S.p.A., al recapito privacy.bim-vita@unipol.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6).

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- (1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- (2) Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell'art. 4 punto 1) del Regolamento dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tarifarie.
- (4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- (5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- (6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da BIM Vita S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
- (7) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di indagine difensiva e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti e fraudolenti.
- (8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.



BIM Vita S.p.A.

Sede Legale: via San Dalmazzo, 15 - 10122 Torino (Italia) - bim.vita@pec.unipol.it - tel. +39 011 0828.1 - fax +39 011 0828.800

Sede Amministrativa: via Carlo Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia) - fax +39 011 6658 839

Capitale sociale i.v. Euro 11.500.000,00 - Registro delle Imprese di Torino, C. F. e P. IVA 06065030014

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n.19573 del 14/06/93

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.bimvita.it